

**Osservazioni e proposte di Sorgenia S.p.A.**

al documento per la consultazione 597/2017/R/EEL

INTERVENTI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DELLE GARANZIE CONTRATTUALI E ALLA  
FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Diffuso dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in data 3 agosto 2017

Milano, 29 settembre 2017



## **Osservazioni di carattere generale**

Sorgenia esprime il proprio apprezzamento per la pubblicazione del documento di consultazione in oggetto, volto a rivedere la disciplina delle garanzie per il servizio di trasporto ed ad introdurre i meccanismi di reintegrazione dei crediti irrecuperabili. Nelle more di un intervento legislativo volto a riformare l'intero assetto degli oneri generali di sistema, si ritiene infatti necessario ed urgente un intervento dell'Autorità finalizzato a rimuovere i rischi legati alla riscossione degli oneri che attualmente fanno capo ai venditori e che determinano importanti perdite nel bilancio di questi soggetti in considerazione del crescente tasso di morosità che si registra sui mercati energetici.

Si valutano in generale condivisibili le proposte relative alla revisione delle garanzie inerenti i corrispettivi di rete e agli oneri generali di sistema, salvo alcuni correttivi che verranno specificati nelle osservazioni di dettaglio.

Con riferimento alla possibilità prevista per i venditori di non versare gli oneri generali di sistema laddove non riscossi dai clienti finali, purché nel rispetto del livello target individuato, si segnala la necessità di introdurre un momento di verifica sull'operato dei venditori, al fine di evitare la possibile adozione di comportamenti opportunistici dannosi per il sistema. Si suggerisce ad esempio l'introduzione di una raccolta dati a cadenza annuale, che potrebbe avere come tempistica la fine dell'anno successivo a quello di riferimento, in cui il venditore certifica l'ammontare di crediti non riscossi con riferimento agli oneri generali di sistema relativi ad ogni competenza dell'anno precedente. Con questa informazione l'Autorità o altro soggetto potrebbe verificare che gli oneri versati ai distributori in corso d'anno da parte di ogni utente del trasporto siano effettivamente quelli incassati dai clienti finali.

In alternativa al meccanismo proposto nel DCO, relativo alla possibilità per i venditori di non versare gli oneri generali di sistema non incassati, si propone all'Autorità di valutare l'adozione, anche per gli anni successivi al 2017, del meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dagli utenti del trasporto previsto con riferimento al periodo precedente l'entrata in vigore del provvedimento. Tale meccanismo sembra infatti presentare una minore complessità gestionale e una minore variazione dei flussi e dei processi ad oggi adottati dagli operatori del settore, quindi con un complessivo importante risparmio di costi per il sistema. La minimizzazione dei costi per il sistema è particolarmente importante considerando che il meccanismo che verrà adottato avrà comunque un carattere provvisorio, nelle more della auspicata variazione nella normativa primaria. Un ulteriore vantaggio di tale meccanismo sarebbe quello di

non lasciare spazio a comportamenti opportunistici e quindi garantire una massimizzazione del gettito riscosso relativamente agli oneri generali di sistema. Tale meccanismo di rimborso dovrebbe essere gestito a livello centralizzato, ad esempio tramite il SII, e potrebbe prevedere una frequenza annuale di rimborso. Si potrebbe ad esempio pesare che i venditori, alla fine dell'anno successivo a quello di competenza, comunichino, per ogni mese di competenza, i crediti non riscossi relativamente agli oneri generali di sistema, individuati secondo criteri ben definiti. Successivamente al rimborso gli eventuali incassi dei clienti dovrebbero determinare uno storno verso il sistema di rimborso, come avviene oggi per il sistema indennitario.

### **Osservazioni di dettaglio**

#### *Riforma della gestione delle garanzie inerenti i corrispettivi di rete (garanzia prevalente)*

Con riferimento al dimensionamento della garanzia prevalente, si segnala che l'adeguamento della garanzia proposto al comma 3.1.3 dovrebbe essere previsto allo stesso modo sia nel caso in cui l'adeguamento sia al rialzo che al ribasso.

#### *Riforma della gestione delle garanzie inerenti agli oneri generali di sistema (garanzia complementare)*

Con riferimento alla percentuale "targeting" di raccolta, si ritiene che prudenzialmente questa dovrebbe essere posta pari al 90%, considerato l'elevato tasso di morosità di alcune categorie di clienti sulle quali un venditore potrebbe essere particolarmente esposto.

Con riferimento a quanto proposto al punto 4.2.5, relativamente alla escussione della garanzia da parte dell'impresa distributrice immediatamente a valle della verifica di non capienza di quanto versato dal venditore rispetto al target individuato, si segnala la necessità di introdurre almeno una notifica via PEC da parte del distributore al venditore, al fine di evitare che, a valle di errori dovuti a problemi tecnici, il distributore dia avvio alle azioni di escussione e di blocco dello switching senza il venditore ne abbia alcuna evidenza. Si pensi ad esempio al caso in cui il pagamento effettuato dal venditore per qualche motivo non sia visibile al distributore, oppure al caso in cui il venditore non abbia effettuato il pagamento perché la fattura non è stata messa a disposizione dal distributore con le modalità o la tempistica prevista dalla regolazione. In questi casi, già manifestatisi in passato, l'invio della notifica da parte del distributore al venditore prima di avviare le predette azioni, potrebbe permettere al venditore di tentare di sanare l'errore prima che questo determini una situazione di grave danno economico. L'escussione della garanzia implica infatti un peggioramento

del merito di credito e la ricostituzione della stessa presso le banche o assicurazioni implica degli oneri da sostenere da parte del venditore. Si segnala inoltre il potenziale mancato rispetto dei tempi di esecuzione della fornitura contrattualmente previsti per i clienti nel momento in cui il distributore attui il blocco dello switching. Peraltro si evidenzia che il blocco dell'attivazione operativo su tutti i distributori nel caso di mancato pagamento verso un solo distributore appare una misura molto pericolosa nel caso in cui il mancato pagamento fosse dovuto ad un errore. Si propone quindi che il distributore attui tale misura solo previo confronto con gli uffici dell'Autorità.

Inoltre, con riferimento alle tempistiche di trasmissione delle fatture di trasporto, si evidenzia che ad oggi alcuni distributori trasmettono (via PEC o tramite il portale) la fattura di trasporto in una data successiva a quella di emissione. Riteniamo quindi opportuno che il provvedimento che verrà adottato specifichi che le disposizioni relative alla puntualità/completezza dei pagamenti, sia con riferimento ai corrispettivi di rete che con riferimento agli oneri generali, trovino applicazione solo nel caso in cui il distributore abbia effettivamente trasmesso la fattura di trasporto alla data di emissione riportata sulla fattura stessa ed i contenuti della fattura siano conformi a quanto previsto dalla regolazione. A tal proposito sembra opportuno introdurre un obbligo per i distributori che trasmettono le fatture tramite il portale di inviare comunque una PEC ai venditori nel momento in cui viene messa a disposizione la fattura di trasporto, al fine di certificare inequivocabilmente la trasmissione della fattura stessa. Le tempistiche di pagamento e di eventuale escussione delle garanzie dovrebbero decorrere dalla data di trasmissione della fattura certificata dalla PEC di cui sopra.

#### *Tempi di applicazione e disposizioni transitorie*

Con riferimento alla determinazione e gestione della garanzia prevalente e della garanzia complementare, si ritiene importante specificare con certezza il fatto che, in occasione della separazione delle garanzie in "prevalente" e "complementare", e del conseguente dimensionamento, l'importo complessivo delle due garanzie non ecceda l'importo della garanzia che verrebbe prestato secondo quanto previsto oggi dal Cade.

Inoltre si sottolinea la necessità per il venditore di poter presentare contestualmente agli istituti di credito la richiesta di riduzione della garanzia principale e l'emissione della nuova garanzia complementare. Questo al fine di evitare sovrapposizione tra le garanzie emesse/da emettere. Con riferimento ai depositi, si ritiene sufficiente una comunicazione da parte del distributore sulla

ripartizione di quanto già in carico al distributore stesso, evitando così un rilascio del deposito con successiva emissione di due nuovi depositi.

Relativamente al meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dagli utenti del trasporto, si segnala che il periodo di riferimento dovrebbe avere come data di inizio il mese di gennaio 2016, data di entrata in vigore del Cade, così come previsto nella delibera di avvio del procedimento n.109/2017/R/COM.

Inoltre, con riferimento all'individuazione del perimetro dei crediti ammissibili, si dovrebbero più correttamente considerare i crediti relativi ai clienti finali sia cessati, rispetto ai quali non sembra necessario specificare il motivo della cessazione, che non cessati, con le stesse limitazioni già individuate per le istanze relative al sistema indennitario (invio della comunicazione di messa in mora del cliente, assenza di contestazioni aperte e di piani di rientro). L'inclusione dei clienti non cessati può essere necessaria in quei casi in cui vi è una contestazione aperta con il cliente e quindi le azioni di recupero credito e conseguente cessazione del punto vengono temporaneamente sospese.